

	Allegato "C" al rep. 188.760/66.874	
	STATUTO	
	Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede	
	È costituita l’associazione denominata	
	“AFRICA MISSION COOPERATION AND DEVELOPMENT- ENTE	
	DEL TERZO SETTORE”	
	o, in forma abbreviata,	
	“AFRICA MISSION COOPERATION AND DEVELOPMENT- ETS”	
	e siglabile	
	“A.M.C.D. ETS” o “AMCD ETS” o “AM&CD ETS”.	
	Costituitasi nel 1982 come associazione privata senza fini di lucro con la	
	originaria denominazione “Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo	
	Internazionali”, brevemente detta “Cooperazione e Sviluppo”, ha ottenuto	
	nel 1988 l’idoneità del Ministero per gli Affari Esteri come Organizzazione	
	Non Governativa (ONG) ai sensi della legge 38/1979, riconfermata ai sensi	
	della legge 49/1987 e mantenendo tale idoneità anche nel 2014 ai sensi della	
	legge 125/2014.	
	L’Associazione ha sede nel comune di Piacenza ed il trasferimento della	
	sede compete al Consiglio di Amministrazione se avviene all’interno dello	
	stesso Comune. La sede può essere trasferita ovunque sia necessario, purché	
	in Italia. Possono essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all’estero.	
	L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017	
	e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato “Codice del	
	terzo settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).	
	L’Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico	

	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del	
	CTS, verrà definita Ente del Terzo Settore (acronimo ETS).	
	Le parole Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS dovrà essere inserito	
	nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale	
	clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione	
	al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’Ente.	
	Art. 2 Scopi – Finalità – Principi ispiratori	
	L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in	
	via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.	
	L’Associazione ispira il proprio impegno all'azione e alla testimonianza di	
	Gesù Cristo per essere segno di concreta e fattiva speranza per i poveri.	
	Essa persegue finalità di solidarietà sociale nei settori della cooperazione	
	allo sviluppo e solidarietà internazionale.	
	L’Associazione accoglie tutti coloro che, sulla base dei principi	
	dell’umanesimo cristiano, in spirito di ecumenismo e nel pieno rispetto	
	dell’altrui libertà di pensiero e di religione, intendono promuovere lo	
	sviluppo economico, scientifico, tecnico e culturale dei Paesi poveri in	
	Africa, in Asia e in America centromeridionale, nonché in Oceania,	
	contribuendo a realizzare iniziative di cooperazione tra detti Paesi e l’Italia,	
	l’Unione Europea e altri Paesi industrializzati.	
	Art. 3 – Attività	
	L’Associazione, per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui	
	all’articolo 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, svolge, in	

	via esclusiva e principale, le seguenti attività di interesse generale, di	
	seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’articolo 5, comma 1, del	
	CTS:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' <u>articolo 1, commi 1 e 2, della</u>	
	<u>legge 8 novembre 2000, n. 328</u> , e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla <u>legge 5 febbraio 1992, n. 104</u> , e alla <u>legge</u>	
	<u>22 giugno 2016, n. 112</u> , e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio</u>	
	<u>dei ministri 14 febbraio 2001</u> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129	
	<u>del 6 giugno 2001</u> , e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, <i>(alla tutela</i>	
	<i>degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14</i>	
	<i>agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla</i>	
	<i>condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi</i>	
	<i>del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)</i> ;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	

	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e	
	successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo	
	e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
	promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore	
	e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere	
	ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i	
	diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	

	2016, n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture	
	del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.	
	141, e successive modificazioni;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della	
	non violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della <u>legge 4</u>	
	<u>maggio 1983, n. 184</u> ;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale	
	l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) attende allo studio delle questioni relative alla cooperazione e allo	
	sviluppo sotto il profilo economico, politico, scientifico e culturale;	
	b) promuove, progetta e attua ogni iniziativa, piano o programma di	
	cooperazione in favore dello sviluppo culturale, sociale, sanitario, agricolo,	
	commerciale, industriale dei Paesi in via di sviluppo;	

	c)	promuove e rafforza con opportune iniziative di massa, e tramite i
		mezzi di comunicazione sociale, l'informazione, la coscientizzazione e la
		solidarietà dell'opinione pubblica ai problemi della cooperazione e dello
		sviluppo, onde renderla anche partecipe delle azioni che si affrontano e dei
		fini che l'Associazione intende perseguire. Promuove perciò conferenze,
		corsi, seminari, convegni e forme associative sul piano nazionale, regionale
		e locale e servizi per la stampa, la televisione e tutti i mezzi di
		comunicazione sociale, in particolare sulle tematiche relative ai piani di
		sviluppo affrontati;
	d)	studia e realizza volumi, nonché pubblicazioni periodiche e servizi
		per la stampa, la radio, la televisione e ogni altro mezzo di comunicazione
		sociale, editando direttamente o operando come agenzia di stampa, in ordine
		a una più generale sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tutti i temi
		dello sviluppo, della cooperazione e delle realtà culturali, scientifiche,
		economiche, sociali e politiche delle nazioni emergenti;
	e)	svolge attività di raccolta fondi (articolo 7 del CTS) al fine di finanziare
		le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma
		organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o
		attraverso la produzione e cessione o erogazione di beni o servizi di modico
		valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,
		nel rispetto del disposto legislativo;
	f)	seleziona, forma e addestra volontari ed esperti da inviare nei Paesi in via
		di sviluppo, che, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione
		evangelica siano disposti a prestare la loro opera in relazione ai piani,
		progetti e programmi promossi dall'Associazione.

	A questo proposito essa attua una specifica opera di informazione e di	
	sensibilizzazione nel territorio sulla natura e sull'attività del servizio di	
	volontariato civile e di quello di cooperazione allo sviluppo;	
	g) seleziona, forma e addestra operatori che, ispirandosi agli ideali della	
	carità e della condivisione evangelica, si impegnano a lavorare come	
	collaboratori nei Paesi poveri per cooperare alla crescita sociale ed	
	economica dei medesimi;	
	h) cura la formazione professionale, nei Paesi in cui l'Associazione realizza	
	progetti, degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva	
	assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i	
	settori della vita sociale ed economica;	
	i) assiste i volontari che operano nei Paesi poveri con iniziative atte a	
	sostenere concretamente la loro attività;	
	l) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro,	
	servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà,	
	scambi giovanili internazionali;	
	m) attende ad ogni altra funzione concernente la cooperazione tra Paesi a	
	diverso grado di sviluppo sul piano nazionale, comunitario e internazionale.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, strumentali e secondarie	
	rispetto alle attività di interesse generale e ciò ai sensi dell'articolo 6 del	
	CTS anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite; l'organo	
	deputato all'individuazione di tali attività è il Consiglio di Amministrazione.	
	Le attività di interesse generale, di cui al comma 1, sono svolte	
	dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni	
	fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.	

	Art. 4 – Volontariato	
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività.	
	L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	da beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata,	
	debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario	
	possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai	
	sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo	
	stabilito dall'articolo 17 del CTS e il Consiglio d'Amministrazione deliberi	
	sulle tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa tale	
	modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con	
	l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile	
	con la qualità di volontario.	
	Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi	
	sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi	
	dell'articolo 18 del CTS.	
	Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione	
	internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del presente	
	articolo, ma le disposizioni dell'art. 28 della legge 125/2014.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per	
	assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa	

	svolta.	
	Art. 5 – Soci	
	Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, enti, società	
	che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente e	
	fattivamente per la loro attuazione.	
	Il numero dei soci è non superiore a 100.	
	L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno solo	
	nei casi previsti dall’articolo 7 comma 5 dello Statuto.	
	Art. 6 – Diritti e doveri dei soci	
	Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita	
	dell’Associazione ed alla sua attività.	
	In modo particolare, i soci hanno diritto:	
	- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall’Associazione, ricevendone le relative informazioni e concorrendo	
	alla elaborazione e approvazione del programma delle attività stesse;	
	- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle delibere	
	assembleari, se in regola con il versamento della quota annuale e degli	
	eventuali contributi straordinari;	
	- di visionare i libri sociali, presso la sede dell’Associazione, previa	
	richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.	
	I soci sono obbligati:	
	- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni	
	assunte dagli organi sociali e del Codice Etico;	
	- al versamento, nei termini stabiliti dall’Assemblea dei soci, della quota	

	associativa e degli eventuali contributi straordinari.	
	I soci si impegnano a curare la formazione e l’aggiornamento personale per	
	essere capaci di:	
	- cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei Paesi in	
	via di Sviluppo;	
	- contribuire con competenza ad un’azione di autentica sensibilizzazione	
	dell’opinione pubblica;	
	- stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei	
	progetti;	
	- mettere a disposizione dell’Associazione, in spirito di servizio, secondo	
	le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità	
	dell’Associazione medesima.	
	Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	
	L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, su domanda dell’interessato, in base a criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	La domanda deve indicare le motivazioni di adesione all’Associazione e la	
	dichiarazione di condivisione della “mission” e delle finalità	
	dell’Associazione.	
	La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato dal Consiglio	
	di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni e annotata nel libro degli	
	associati a cura del Consiglio di Amministrazione stesso che verifica anche	
	il pagamento della quota associativa. Nello stesso termine il Consiglio di	

	Amministrazione deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto	
	dell'istanza, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della	
	delibera di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea dei soci	
	in occasione della sua successiva convocazione.	
	La qualità di socio è intrasmissibile e si perde per:	
	- decesso;	
	- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di	
	Amministrazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;	
	- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza e gravi violazioni alle	
	disposizioni dello Statuto, ai Regolamenti interni, alle deliberazioni	
	assunte dagli organi sociali e per mancata osservanza del Codice Etico;	
	- esclusione conseguente a danni materiali e/o morali arrecati	
	all'Associazione;	
	- esclusione conseguente a mancato pagamento della quota annuale e di	
	eventuali contributi straordinari, qualora siano trascorsi invano i termini	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella richiesta di	
	regolarizzazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentiti i	
	Probiviri; contro la deliberazione di esclusione, il socio può ricorrere, entro	
	30 giorni dalla notifica, all'Assemblea dei soci che si pronuncerà in	
	occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere	
	all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti	
	che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.	

	La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da	
	qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno	
	per designazione o delega.	
	In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un	
	singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle	
	quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio	
	dell'Associazione.	
	Art. 8 – Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- i Probiviri;	
	- l'Organo di Controllo, quando richiesto per legge o per libera	
	determinazione.	
	Art. 9 – Assemblea dei soci	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano	
	dell'Associazione che ne regola l'attività.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in caso assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine dal	
	Vice-Presidente e/o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.	
	Egli accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento	
	dell'Assemblea e convalida i risultati delle votazioni.	
	L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Tutte le deliberazioni	
	dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario e	
	sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze	

	e delle deliberazioni delle assemblee.	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta	
	all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio di	
	Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta	
	motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.	
	La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 15	
	(quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e deve	
	contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e	
	l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.	
	L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede purché in Italia.	
	In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini	
	di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di	
	persona o per delega tutti i soci e tutti i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i	
	soci iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci ed in regola con il	
	pagamento della quota associativa annuale.	
	Ciascun socio dispone del proprio voto singolo e può farsi rappresentare da	
	un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso	
	di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.	
	L'intervento in Assemblea può avvenire tramite audio-videoconferenza nel	
	rispetto dei principi di cui all'articolo 12 dello Statuto. In ogni caso, il	
	delegato che intende intervenire a mezzo audio-videoconferenza deve far	

	pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o	
	contestualmente all'Assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di	
	controllo che gli competono.	
	Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.	
	Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli	
	assenti o dissenzienti.	
	Art.10 – Assemblea ordinaria dei soci	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di giugno	
	dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio gestionale per	
	l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la	
	maggioranza degli iscritti al libro degli associati ed aventi diritto di voto; in	
	seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono	
	approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio ai sensi dell'articolo 13 del CTS e il bilancio sociale	
	qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS che ne	
	stabilisce l'obbligatorietà o sia ritenuto opportuno;	
	- propone e dà indicazioni circa le linee generali dell'attività	
	dell'Associazione;	
	- elegge, tra i soci, mediante votazione segreta, i componenti del Consiglio	
	di Amministrazione e dei Probiviri dopo averne approvato il numero ed	

	eventualmente li revoca;	
	- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione	
	dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei primi	
	non eletti;	
	- nomina, quando richiesto per legge o per libera determinazione, l'Organo	
	di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,	
	stabilendone il compenso;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti e promuove azioni di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali	
	regolamenti interni e/o le loro variazioni;	
	- delibera sulla quota associativa di iscrizione e su quella annuale e sugli	
	eventuali contributi straordinari;	
	- delibera sulla costituzione di Sedi distaccate e dei Gruppi di iniziativa;	
	- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di	
	nuovi soci e di esclusione di soci, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;	
	- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio di	
	Amministrazione o, per competenza, dallo Statuto o attribuiti dalla legge;	
	- delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni	
	necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;	
	- stabilisce il limite massimo delle spese rimborsabili ai Consiglieri.	
	Art. 11 – Assemblea straordinaria dei soci	
	L'Assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria, quando il	
	Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure quando ne è	

	fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i tre quarti degli	
	iscritti al libro degli associati ed aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno tre	
	quarti dei soci presenti o rappresentati:	
	- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;	
	- sulle modificazioni dello Statuto;	
	- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio	
	residuo.	
	Art. 12 – Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque)	
	sino ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti, tra i soci, dall'Assemblea	
	e durano in carica 3 (tre) anni; sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382	
	codice civile.	
	L'Assemblea dei soci che procede alla elezione del Consiglio, con	
	votazione segreta, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.	
	Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.	
	In caso di decesso, dimissioni o revoca dei Consiglieri, il Consiglio	
	provvede alla loro sostituzione utilizzando, in ordine di preferenze, l'elenco	
	dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea dei	
	soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di	
	mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità,	
	l'Assemblea dei soci provvede alla loro sostituzione mediante elezione.	
	Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio,	
	l'Assemblea dei soci provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero	

	organo entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.	
	Tutte le cariche all'interno del Consiglio sono ricoperte a titolo gratuito. Ai	
	Consiglieri possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute	
	e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività	
	per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei	
	soci.	
	Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti, a	
	maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice-Presidente, il	
	Segretario, il Tesoriere e, se lo ritiene opportuno, attribuisce ad essi o ad	
	altri Consiglieri opportune deleghe, per il miglior perseguimento degli	
	obiettivi dell'Associazione, determinandone i poteri.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o	
	impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento di	
	quest'ultimo, da un altro Consigliere.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti o dall'Organo di	
	controllo se nominato; in queste ultime due ipotesi la riunione deve avvenire	
	entro 20 (venti) giorni dalla richiesta stessa.	
	La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7	
	(sette) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e deve contenere il	
	luogo, la data, l'orario della convocazione e l'ordine del giorno; in difetto di	
	convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono	
	ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti del	
	Consiglio stesso e dell'Organo di controllo se nominato e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	

	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, da considerarsi comunque in	
	adunanza collegiale, si possono svolgere anche per audio-videoconferenza a	
	condizione:	
	- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di	
	parità di trattamento tra i partecipanti;	
	- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video-collegati	
	ove possono accedere i partecipanti;	
	- che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito	
	visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli)	
	argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;	
	- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione.	
	Verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde si possa	
	procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei	
	componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono valide con il voto della	
	maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo i componenti che si	
	astengono per conflitto di interessi; in caso di parità di voti la deliberazione	
	si considera non approvata.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per 2 (due)	

	sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, vengono dichiarati decaduti	
	con delibera del Consiglio stesso.	
	Contro la delibera di decadenza è ammesso, entro 30 giorni dalla	
	comunicazione, l'appello ai Probiviri.	
	Il Consiglio, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di	
	controllo e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali	
	comitati interni, senza diritto di voto.	
	I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario e sottoscritti	
	dallo stesso e dal Presidente e trascritti nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'organo di amministrazione.	
	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto	
	conferiscono espressamente all'Assemblea dei soci.	
	In particolare, spetta al Consiglio:	
	- coordinare le attività, sulla base delle indicazioni programmatiche date	
	dall'Assemblea dei soci;	
	- dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;	
	- redigere e presentare all'Assemblea dei soci, per la relativa approvazione,	
	il bilancio ai sensi dell'articolo 13 del CTS e il bilancio sociale qualora	
	ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS che ne stabilisce	
	l'obbligatorietà o sia ritenuto opportuno;	
	- deliberare sulle domande di nuovi soci;	
	- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la quota associativa	
	di iscrizione, quella annuale e gli eventuali contributi straordinari;	
	- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza	

	del Consiglio stesso, adottati dal Presidente per urgenti motivi di	
	necessità e urgenza;	
	- determinare i limiti e le condizioni di spesa ed approvare i rimborsi	
	massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato;	
	- su proposta del Presidente e di almeno 3 (tre) Consiglieri, e sotto la	
	responsabilità funzionale del Direttore, assegnare ai propri componenti, o	
	ad altri soci o esperti anche non soci, particolari incarichi esecutivi in	
	relazione al programma di attività; può allo stesso modo delegare	
	l'adempimento di compiti determinati o programmi di attività a comitati	
	costituiti da soci o esperti anche non soci;	
	- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della	
	gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel	
	bilancio;	
	- tenere il registro dei volontari, i libri degli associati, delle adunanze e	
	delle deliberazioni delle assemblee e dell'organo di amministrazione.	
	Si applica l'articolo 2475 ^{ter} codice civile.	
	Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese	
	dell'Associazione e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una	
	diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa	
	e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è	
	stato affidato dal Consiglio.	
	Art. 13 – Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi,	
	in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa	
	Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna	

	ha le seguenti mansioni:	
	- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;	
	- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del cui operato è	
	garante di fronte all'Assemblea;	
	- coordina le funzioni degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;	
	- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in	
	favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e	
	di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;	
	- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;	
	- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del	
	Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica nella prima	
	riunione successiva che egli deve convocare entro 30 giorni.	
	Solo la mozione di sfiducia sottoscritta da tutti gli altri membri del	
	Consiglio di Amministrazione può provocarne la decadenza. In caso di	
	dimissioni, il Consiglio, a cui è riservata l'accettazione, provvede alla sua	
	sostituzione sino al prossimo rinnovo, e così pure in caso di decadenza.	
	Art. 14 – Vice Presidente	
	Al Vice Presidente competono tutti i poteri del Presidente nel caso di	
	assenza o di impedimento di questi, compresa la legale rappresentanza	
	dell'Associazione.	
	Art. 15 – Direttore	
	Il Presidente, con delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione,	
	nomina un Direttore il quale è funzionario esecutivo della presidenza. Egli	
	assicura e coordina la normale attività dell'Associazione fornendo ai	

	responsabili di settore il necessario supporto organizzativo e informativo,	
	sia in ordine alla esecuzione dei programmi che alle relazioni con l'esterno e	
	l'opinione pubblica. Egli mantiene i rapporti con gli organismi e gli enti a	
	cui l'Associazione aderisce e con cui collabora.	
	Il Direttore è responsabile verso il Presidente e, mentre provvede al regolare	
	funzionamento degli uffici, ha alle proprie dipendenze amministrative il	
	personale dell'Associazione. D'intesa con il Presidente e nei limiti	
	consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio, egli autorizza le spese	
	correnti.	
	A lui possono essere delegati dal Presidente, per esigenze di funzionalità	
	amministrativa, alcuni poteri.	
	Il Direttore, i responsabili di settore e il personale esecutivo possono essere	
	regolarmente assunti e retribuiti a carico dell'Associazione.	
	Art. 16 – Probiviri	
	Tutte le controversie aventi per oggetto diritti disponibili che dovessero	
	insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, escluse soltanto quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero	
	e comunque quelle per legge non compromettibili, saranno sottoposte alla	
	competenza di un collegio di tre Probiviri, che decideranno a maggioranza,	
	ex bono et aequo, senza formalità di procedura.	
	I Probiviri riferiscono al Consiglio di Amministrazione gli eventuali	
	provvedimenti presi.	
	Ad essi è altresì affidata l'interpretazione dello Statuto.	
	Per la loro elezione e funzionamento valgono, in quanto compatibili, le	
	norme relative al Consiglio di Amministrazione.	

Art. 17 – Organo di controllo

L'Assemblea nomina, se richiesto per legge o per libera determinazione, un

Organo di controllo scegliendo tra di essi il Presidente, composto da 3 (tre)

persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice

civile.

L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzato, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo, inoltre:

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni

di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del CTS;

- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente con i propri

componenti, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

	Ad ogni riunione l’Organo di controllo redige un verbale, nel quale è	
	riportata l’attività svolta, trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell’organo di controllo.	
	In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, le riunioni dello	
	stesso possono svolgersi per audio-videoconferenza nel rispetto dei principi	
	di cui all’articolo 12 dello Statuto.	
	Art. 18 – Revisione legale dei conti	
	L’Assemblea nomina, se richiesto per legge o per libera determinazione, un	
	revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito	
	registro.	
	Il revisore legale di conti o la società di revisione dura in carica 3 (tre) anni	
	ed è rieleggibile.	
	Qualora i componenti dell’Organo di controllo siano iscritti nel registro dei	
	revisori legali, esso può esercitare la revisione legale dei conti, nel caso in	
	cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.	
	Art. 19 – Gruppi di iniziativa	
	Gruppi di almeno dieci soci hanno la facoltà di studiare e proporre soluzioni	
	per singoli problemi relativi all’attività dell’Associazione.	
	Gli elaborati saranno presentati in forma scritta al Consiglio di	
	Amministrazione che, entro 30 (trenta) giorni, dovrà esaminarli ed	
	eventualmente discuterli con i presentatori per decidere se darvi attuazione.	
	Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche	
	Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:	
	- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;	
	- erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;	

	- fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.	
	Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento	
	e allo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi dei	
	soci, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite	
	patrimoniali, attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, attività di raccolta	
	fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS, nonché da ogni altro bene che	
	pervenga all'Associazione e che concorra a incrementare il patrimonio	
	secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel	
	rispetto della legge e dello spirito che anima l'Associazione stessa.	
	L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi	
	di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri soci,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il	
	1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.	
	Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il	
	bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale,	
	per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di giugno dell'anno	
	successivo.	

	Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto	
	gestionale e della relazione di missione e comunque con le forme e con le	
	modalità previste dalla legge per gli enti del terzo settore.	
	Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne	
	ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i	
	medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da	
	sottoporre all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.	
	Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere	
	consultato dai soci.	
	È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di	
	attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 22 – Durata e Scioglimento	
	L'Associazione ha durata, salvo proroga, fino al 30 giugno 2057	
	(duemilacinquantasette).	
	Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea	
	straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dall'articolo 12. In caso di	
	scioglimento, tale assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le	
	modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.	
	In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore,	
	individuato dall'Assemblea straordinaria dei soci, che abbia finalità	
	analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del	
	competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	e salva diversa destinazione imposta dalla legge.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, nove gennaio duemilaventisei.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"